



M U N I C I P I O

Osservazioni del Municipio al rapporto del 23 febbraio 2017 della Commissione delle Petizioni sulla mozione no. 3710 dell'11 novembre 2012, degli On. Giordano Macchi, Roberto Badaracco, Michele Bertini e Giovanna Viscardi (PLR) dal titolo "Governance per le partecipate"

All'Onorando
Consiglio Comunale
Lugano

Lugano, 26 aprile 2018

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

conformemente all'art. 40 cpv. 6 del Regolamento comunale formuliamo le nostre osservazioni in merito al rapporto del 23 febbraio 2017 della Commissione delle Petizioni sulla mozione no. 3710 dell'11 novembre 2012 degli On. Giordano Macchi, Roberto Badaracco, Michele Bertini e Giovanna Viscardi dal titolo "Governance per le partecipate".

La mozione

Sulla base dei dati relativi alle partecipazioni detenute dalla Città di Lugano e sulla scorta delle soluzioni adottate dagli altri Cantoni e Città svizzere, i mozionanti chiedono ora in sostanza che anche il Comune di Lugano si doti (per primo) nel Canton Ticino (sia a livello cantonale che comunale) di un regolamento concernente la gestione delle entità partecipate.

Il rapporto della Commissione delle Petizioni

Dal rapporto emerge chiaramente come la Commissione delle Petizioni condivida la richiesta espressa dai mozionanti, rispettivamente riconosca l'esigenza di adottare regole specifiche ed uniformi per la gestione delle entità partecipate.

Partendo dai rapporti del Consiglio Federale citati nella mozione e dalla definizione di "public corporate governance", la Commissione ha dunque approfondito, sviluppato e completato i temi proposti quali spunti di riflessione da parte dei mozionanti, concretizzandone espressamente il contenuto nei 16 punti esposti nel rapporto.

La Commissione si è dunque chinata sulle questioni seguenti:

1. Regolare i criteri per la scelta dei rappresentanti della Città all'interno degli organi dirigenziali delle partecipate;
2. Competenze di nomina dei rappresentanti della Città all'interno degli enti partecipati;
3. Definire in quali situazioni l'Esecutivo e/o il Consiglio Comunale possono impartire istruzioni ai propri rappresentanti;
4. Revoca dei rappresentanti;
5. Norme sul conflitto d'interesse e sull'incompatibilità delle cariche;
6. Norme sulla segretezza per le informazioni acquisite;
7. Retribuzioni trasparenti;
8. Reporting e Controlling;
9. Rappresentanza dell'Esecutivo all'interno degli organi dirigenziali delle partecipate;
10. Campo d'applicazione;
11. Gestione per obiettivi;
12. Gestione dei rischi;
13. Approvazione di preventivi/consuntivi e armonizzazione di statuti e mandati di prestazione;
14. Equa rappresentanza;
15. Struttura dei gremi dirigenziali;
16. Norma transitoria

Determinata la strada da intraprendere per la definizione del Regolamento ed alcuni principi cardine che la Commissione ritiene debbano esservi ancorati, essa ha concluso il rapporto chiedendo l'accoglimento della mozione ed al Municipio di darvi seguito, ribadendo l'importanza di regolamentare in maniera uniforme e armonizzata le partecipate.

Osservazioni del Municipio

Il Municipio, dopo aver preso in esame tutte le disposizioni emanate dai diversi Cantoni e Città svizzere e sulla base delle norme vigenti, intende sollevare alcune criticità sul contenuto di alcune delle disposizioni proposte dalla Commissione delle Petizioni. Per praticità, le presenti osservazioni seguiranno la sistematica utilizzata nel rapporto. Determinati punti non verranno però toccati, in quanto il loro contenuto non crea particolari problemi d'applicazione e non necessita quindi di particolari osservazioni.

Si ritiene dapprima opportuno evidenziare che non sono molti gli esempi di Città svizzere, rispettivamente di Cantoni che si sono dotati di regole specifiche circa la gestione degli enti partecipati. Fra le Città solo Bienne, Olten, Lucerna e Baden hanno provveduto ad emanare delle disposizioni nell'ambito della PCG; ci risulta che le linee guida allestite dal Comune di Baden non siano però mai entrate in vigore.

Per quanto concerne la Città di Zurigo non si è trovato il regolamento a cui allude il rapporto della Commissione. Per contro vi è un postulato del 15 marzo 2017 del Parlamento della Città di Zurigo che incarica l'Esecutivo cittadino di creare una linea guida circa la Public Corporate Governance. Attualmente non risulta però essere stata emanata alcuna direttiva da parte della Città.

Altresì tutt'altro che numerosi sono gli esempi cantonali, posto che solamente i Cantoni di Lucerna, Basilea-Campagna e Basilea-Città, Zurigo, Vaud e Argovia si sono dotati di una regolamentazione nell'ambito della PCG.

A quanto sopra va aggiunto che la maggioranza delle disposizioni dei Cantoni e delle Città svizzere considerate sono state emanate dagli organi esecutivi cantonali o comunali. La maggioranza delle Città e dei Cantoni si sono infatti unicamente dotati, in modo più o meno dettagliato, di una linea guida/direttiva e non di una legge formale vera e propria. Solamente le normative della Città di Lucerna, del Canton Lucerna e del Canton Vaud figurano in un regolamento emanato dal Legislativo della Città, rispettivamente del Cantone. Gli esempi di Lucerna Città e del Canton Vaud regolamentano inoltre solo pochi, determinati aspetti e non sempre in maniera dettagliata. Per tali ragioni si ritiene sarebbe opportuno riflettere sulla forma in cui la normativa deve essere emanata, ciò in considerazione anche delle tempistiche che la procedura formale per l'adozione di un nuovo regolamento comporterebbe.

La soluzione normativa adottata è inoltre non solo formalmente molto differente da un Cantone/una Città all'altro/altra, bensì si distingue in maniera importante anche a livello materiale. Ogni Città o Cantone regola infatti in maniera più o meno dettagliata e differente la materia, in particolare la suddivisione delle competenze, la possibilità d'ingerenza dello Stato all'interno delle partecipate ammessa e così via. Ciò che rende più difficile addivenire a delle conclusioni comuni. Non va poi dimenticato che determinate distinzioni derivano sicuramente dal fatto che la legislazione cantonale e comunale non regola sempre in maniera univoca le diverse forme di partecipata, non suddivide ugualmente le competenze fra i vari organi, così come non prevede lo stesso campo d'applicazione e non utilizza la medesima terminologia. Talvolta dunque il paragone diventa oltre modo difficile, ritenute tutte le diversità sopra elencate. Fattori questi non trascurabili, che richiederebbero un lavoro accurato di analisi della normativa adottata non prima di aver verificato esattamente la legislazione cantonale/comunale alla base della stessa. Si evidenzierà comunque, laddove possibile, le soluzioni operate da più Cantoni e/o Comuni che, alla luce degli esempi esaminati, risultano più frequenti e dunque prevalenti. Va comunque sottolineato che una gestione perfettamente uniforme e dettagliata delle partecipate, che vada oltre alla semplice determinazione di alcuni principi cardine e linee di orientamento, sia da ritenersi estremamente difficile se non impossibile, ritenute le differenze nell'assetto giuridico e nella legislazione che disciplina le diverse forme di partecipata.

Per quanto concerne la realtà della Città di Lugano, gli enti partecipati sono molteplici, così come molteplici sono le forme giuridiche utilizzate per la loro costituzione. Trattasi di società anonime, enti di diritto pubblico, enti autonomi di diritto comunale, consorzi di comuni ed ancora, in diversa misura, cooperative, associazioni e fondazioni. A tal proposito tiene ad evidenziare che il campo d'applicazione dovrà comprendere le sole partecipate direttamente costituite o detenute in maggioranza dalla Città. In particolare si riterrebbe comunque opportuno limitare l'applicazione della normativa alle sole società anonime, ritenuto che le altre forme di partecipata godono, dalla loro costituzione, di completa autonomia nella loro organizzazione e/o sono sufficientemente regolamentate dai rispettivi statuti. Ciò, ovviamente, nei limiti delle disposizioni imperative contenute nel codice delle obbligazioni.

1. Regolare i criteri per la scelta dei rappresentanti della Città all'interno degli organi dirigenziali delle partecipate

Si condivide la proposta di determinare specifici requisiti e competenze per i rappresentanti della Città all'interno degli organi delle partecipate. Tale è stata la scelta della maggioranza dei Cantoni e delle Città svizzere non solo per i rappresentanti della Città, ma talvolta anche per gli altri membri degli organi dirigenziali. Non prevedono invece particolari disposizioni circa le qualità di un rappresentante o dei membri dirigenti la Città ed il Cantone di Lucerna. La maggioranza degli esempi esaminati richiede ai candidati specifiche qualifiche, competenze ed esperienze professionali, non giocando l'appartenenza politica alcun ruolo nella scelta del rappresentante. Di fondamentale importanza sono infatti unicamente le capacità ed i requisiti legati all'attività aziendale.

Diversamente viene invece regolamentata la suddivisione delle competenze tra l'organo Legislativo ed Esecutivo comunale/cantonale. Prima di tutto va evidenziato che gran parte delle Città e dei Cantoni svizzeri presi in esame dividono in maniera netta le competenze tra Esecutivo e Legislativo. Al Governo comunale/cantonale viene pressoché sempre lasciata la gestione strategica, potendo prendere decisioni negli ambiti di sua competenza, senza che le stesse debbano poi essere in ultimo avvallate dal Parlamento. In particolare, la scelta dei rappresentanti della Città/del Cantone viene lasciata all'organo Esecutivo. Talvolta il Parlamento si limita tutt'al più a definire degli obiettivi superiori che devono essere perseguiti, ma solo per quanto concerne le partecipate di maggiore importanza. Al Legislativo comunale/cantonale viene attribuita unicamente l'alta vigilanza.

Si condivide dunque la divisione di ruolo proposta dalla Commissione delle Petizioni che individua nell'Esecutivo il gestore strategico, affidando invece al Parlamento l'alta vigilanza. Si ritiene tuttavia che anche l'esercizio di tale ruolo dovrebbe restare di principio separato, ritenuto che la sottoposizione, per approvazione, delle scelte di competenza dell'Esecutivo al Legislativo potrebbe impedire indirettamente o rendere eccessivamente difficile il pieno esercizio dell'importante ruolo di gestore strategico della partecipata affidato al Governo. In caso contrario vi sarebbe il concreto rischio che i due ruoli possano confondersi. D'altra parte, di regola, la LOC definisce e separa le competenze esclusive dell'uno e dell'altro organo in maniera assoluta. Diversa dagli esempi esaminati risulta comunque essere la soluzione adottata dalla legislazione ticinese per la nomina dei rappresentanti comunali. Giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. o e p LOC, la competenza per la nomina dei delegati del comune nei consorzi, rispettivamente la nomina a maggioranza semplice dei delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte è lasciata al Legislativo comunale. Si condivide pertanto la proposta della Commissione, che ossequia il principio enunciato poc'anzi.

A prescindere dalla regolamentazione adottata dalle varie Città e Cantoni, si ravvisa comunque un problema nel lasciare formalmente all'Esecutivo la scelta dei rappresentanti della Città. In particolare, la composizione degli enti autonomi e dei Consorzi viene regolamentata dallo statuto (consortile), rispettivamente dalle norme e dalle leggi vigenti in materia. Si ricorda, inoltre, che per quanto concerne i Consorzi di Comuni essi non hanno quale unico attore un solo ente pubblico, bensì il potere decisionale spetta ai Comuni che ne fanno parte nel loro insieme.

Per quanto concerne le società private secondo il Codice delle obbligazioni, ma in particolare le società anonime, forma societaria di diritto privato che prevale quando si parla di entità partecipate, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea generale degli azionisti, fatta eccezione per i primi amministratori che sono invece nominati nell'atto costitutivo della società. Unica riserva è quanto stabilito dall'art. 762 CO, il quale prevede che nelle SA nelle quali una corporazione di diritto pubblico, come la Confederazione, un Cantone, un distretto o un Comune, ha un interesse pubblico, lo statuto può concedere alla corporazione, anche non azionista, il diritto di delegare una o più persone a rappresentarla nel consiglio d'amministrazione o nell'ufficio di revisione.

Per quanto concerne il periodo di nomina si rileva che anche su questo punto, diverse Città e Cantoni hanno fissato dei limiti di durata della carica. Ci si chiede tuttavia se tale decisione, che corrisponde anche alla proposta formulata dalla Commissione non collida con la legislazione di diritto privato, in particolare con l'art. 710 CO, il quale fissa imperativamente la durata del mandato a 6 anni, senza che vi sia possibilità di derogarvi. Per contro la norma permette una regolamentazione diversa della rielezione e la libera determinazione (che non deve però eccedere i sei anni) della durata del mandato. Si ritiene dunque che un periodo massimo di 12 anni come proposto nel rapporto sia incompatibile quantomeno con la citata norma di diritto privato.

Si condivide altresì la proposta di inserimento di una norma di incompatibilità, questione regolamentata nella maggioranza delle direttive e regolamenti esaminati, soprattutto per quanto concerne la doppia carica all'interno degli organi della partecipata stessa. Appare invece poco chiara la posizione assunta dalla Commissione circa la possibilità del personale dell'Amministrazione comunale di assumere delle cariche all'interno degli organi dirigenziali delle partecipate. Si evidenzia poi che, per quanto concerne la possibilità di sedere contemporaneamente all'interno degli organi comunali e dirigenziali della partecipata, la maggior parte delle Città, fra cui Bienne, e dei Cantoni si distanziano anche fortemente da quello che viene proposto dalla Commissione. La Città di Bienne prevede infatti nella direttiva emanata che, di principio, il Municipio non deve sedere negli organi supremi delle partecipate mediante dei rappresentanti a beneficio d'istruzioni se non nel caso in cui ciò sia indispensabile per la difesa dei suoi interessi o le esigenze richieste dall'organo dirigenziale ne impongano la presenza. Anche il Comune di Olten limita la presenza dei rappresentanti della Città, nella misura in cui dispone che i membri dell'Esecutivo e dell'Amministrazione possono far parte della rappresentanza, comunque non in misura maggioritaria, solo se un particolare interesse politico o strategico lo richiede. Più categorica risulta essere la Città di Lucerna, la quale stabilisce che i rappresentanti del CdA non sono rappresentanti della Città, la quale non può impartire loro né all'intero CdA delle istruzioni. La gestione dell'impresa compete al solo CdA, essa non è sottoposta al controllo politico. Il Canton Lucerna per contro prevede che un membro dell'Esecutivo possa far parte dell'organo di conduzione strategica di un'organizzazione autonoma di diritto pubblico, ma solo per determinate forme societarie (ad es. se trattasi di associazioni, fondazioni, ecc). I membri del Parlamento e dei tribunali non possono per contro appartenere agli organi di gestione operativi o strategici delle partecipate. Nella stessa direzione va altresì il Cantone di Basilea-Campagna, il quale stabilisce che il Cantone non deve farsi rappresentare attraverso membri dell'Esecutivo, del Legislativo o dell'Amministrazione cantonale se non nei casi eccezionali fissati dalla linea guida.

La rappresentanza può avvenire solo a determinate condizioni ed eccezionalmente anche per il Canton Zurigo, il Canton Argovia (più restrittivo ancora) ed il Canton Basilea-Città nei confronti dei membri del Legislativo. Si rileva dunque che contrariamente a quanto si riscontra per i membri dell'Esecutivo, la scelta di escludere invece la presenza di consiglieri comunali all'interno dei consigli direttivi degli istituti partecipati va nella direzione adottata dalle Città e dai Cantoni svizzeri che hanno espressamente regolato tale aspetto. Si ritiene comunque sostanzialmente corretto limitare la presenza di membri dell'Esecutivo all'interno dei gremi dirigenziali ai casi in cui ciò sia indispensabile per tutelare gli interessi comunali.

2. Competenze di nomina dei rappresentanti della Città all'interno degli enti partecipati

La questione e le criticità relative alla competenza di nomina dei rappresentanti sono già state affrontate al punto precedente, a cui si rinvia integralmente. In merito a tale aspetto, si condivide quanto proposto dalla Commissione nel rapporto, in quanto rispetta perfettamente i principi contenuti nella legge organica comunale (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. o e p LOC). Laddove la legge permette dunque al Comune di nominare effettivamente dei rappresentanti, la decisione di nomina deve spettare, conformemente a quanto previsto dalla LOC, al Legislativo comunale.

3. Definire in quali situazioni l'Esecutivo e/o il Consiglio Comunale possono impartire istruzioni ai propri rappresentanti

Giusta l'art. 193 cpv. 4 LOC, sia il Municipio, sia il Consiglio Comunale hanno la facoltà di impartire istruzioni vincolanti sull'attività agli organismi costituiti dal Comune o a cui il Comune partecipa. Posto che le istruzioni che i due organi hanno facoltà di impartire hanno lo stesso peso e la stessa forza vincolante, si ritiene che sia di fondamentale importanza chiarire il contenuto della disposizione, definendo in particolare gli ambiti in cui è possibile dare delle istruzioni e l'organo competente per una determinata questione. Ciò è necessario affinché non vengano impartite istruzioni contraddittorie le une con le altre ed evitare la confusione che tale situazione genererebbe. Si ritiene comunque che la facoltà e la necessità di impartire istruzioni possa per lo più concernere aspetti pratici e strategici della gestione della partecipata; non legati al ruolo di autorità di alta vigilanza che si ritiene che il Consiglio Comunale debba assumere. Si condivide comunque la necessità di definire il contenuto della disposizione della LOC.

4. Revoca dei rappresentanti

Conformemente alle osservazioni formulate al punto 1 ed al punto 2, si ritiene che tale competenza debba spettare all'organo competente per la nomina del rappresentante, nella fattispecie il Legislativo comunale. Ciò conformemente a quanto disposto dalla LOC. Si condivide anche la proposta della Commissione di regolamentare la procedura di revoca all'interno della normativa.

5. Norme sul conflitto d'interesse e sull'incompatibilità delle cariche

Le Città ed i Cantoni che regolamentano i criteri di nomina dei rappresentanti comunali/cantionali prevedono anche, quale criterio, l'assenza di conflitti di interessi. Si condivide dunque quanto proposto nel rapporto dalla Commissione delle Petizioni. La regolamentazione dovrà tenere conto delle considerazioni esposte ai punti precedenti.

6. Norme sulla segretezza per le informazioni acquisite

Per quanto concerne le società private, tale aspetto viene già regolamentato dal Codice delle obbligazioni. Per contro, le altre forme di partecipata, in particolare gli enti di diritto pubblico e gli enti autonomi di diritto comunale, configurano enti di diritto pubblico e, in quanto tali, sottostanno a normative che disciplinano la questione: si pensi alla Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) e la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT).

7. Retribuzioni trasparenti

Si ritiene che tale aspetto non possa essere definito dalla normativa, in quanto è già regolamentato dagli statuti societari. Le considerazioni della Commissione relative alla retribuzione dei dipendenti della Città sono poco chiare se messe in relazione con quanto esposto al punto 1 circa la presunta incompatibilità dei membri dell'Amministrazione comunale di assumere determinate cariche all'interno degli organi dirigenti delle partecipate.

8. Reporting e Controlling

Non si hanno particolari osservazioni su tale aspetto.

9. Rappresentanza dell'Esecutivo all'interno degli organi dirigenziali delle partecipate

La questione è già stata affrontata in precedenza. A tal proposito si condivide la regolamentazione adottata da quasi tutte le normative delle Città e dei Cantoni svizzeri esaminate, le quali limitano a dei casi eccezionali e laddove indispensabile per la tutela di interessi pubblici l'assunzione di cariche all'interno degli organi operativi e strategici delle partecipate da parte dei membri dell'Esecutivo.

In merito alla garanzia d'informazione, l'art. 193 cpv. 3 impone al Municipio di informare annualmente il Consiglio Comunale sull'attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni. Il regolamento dovrà però definire i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni, rispettivamente regolamentare i diritti e doveri d'informazione tra il Municipio e la partecipata.

Per quanto concerne invece il rispetto delle direttive impartite, si rileva che la LOC contiene già uno strumento di pressione in tal senso. Giusta il cpv. 2 (seconda frase) dell'art. 193 LOC, in caso di mancato rispetto delle istruzioni, l'organo di nomina può revocare il mandato conferito ai rappresentanti diretti in soggetti esterni. Da citare comunque la regolamentazione di tale aspetto adottata dalla Città di Lucerna, dove il controllo politico sulle società anonime con partecipazione maggioritaria della Città avviene sulla base di un "ciclo di gestione" tra la Città e la sua rappresentanza all'interno dell'assemblea generale (e non del consiglio d'amministrazione o della direzione). Questa è infatti obbligata a votare/decidere nell'assemblea generale le direttive della Città ed indicarle al CdA mediante uno strumento ammesso dal diritto societario. La gestione dell'impresa compete però al CdA e non è sottoposta al controllo politico. In merito al controllo delle società con partecipazione minoritaria, esso avviene anche sulla base di un "ciclo di gestione" tra la Città e la sua rappresentanza all'interno dell'assemblea generale. È affidata a quest'ultima la realizzazione/messa in pratica delle direttive della Città negli organi competenti del fornitore esterno di prestazioni nel quadro di quanto è possibile a livello giuridico e fattuale. Il rispetto delle direttive ricevute viene dunque fissato all'interno del regolamento; esso avviene però nell'ambito dell'assemblea generale. La presenza di un municipale all'interno del gremio dirigenziale non solo non viene richiesta ma, come visto, è anche esclusa, così come è esclusa la possibilità di impartire istruzioni agli organi direttivi.

10. Campo d'applicazione

Si condivide quanto espresso dalla Commissione delle petizioni nel rapporto circa l'opportunità di definire e limitare il campo d'applicazione della normativa alle sole partecipazioni finanziariamente, strategicamente o politicamente rilevanti. Si riterrebbe anche opportuno escludere dalla normativa anche gli enti autonomi ed i consorzi di Comuni, ritenuto che tali entità vengono già sufficientemente regolate all'interno degli statuti. Si potrebbe semmai prevedere per queste forme di partecipata solo dei principi di indirizzo da concretizzare poi nell'allestimento dello statuto (cfr. anche art. 1.2 delle linee guida di Basilea-Campagna). Sebbene gran parte degli esempi esaminati vadano in una diversa direzione, non limitando il campo d'applicazione a determinati tipi di partecipata (cfr. Lucerna Città, Canton Lucerna, Cantone Basilea-Campagna, Canton Zurigo, Canton Vaud, Canton Argovia, Comune di Baden e Cantone Basilea-Città), va altresì evidenziato che gran parte di queste Città o Cantoni hanno comunque previsto una regolamentazione specifica e più severa e dettagliata per le partecipazioni maggioritarie o più significative. Spesso l'intensità del controllo viene fatta infatti dipendere dall'entità della partecipazione. Va comunque ribadito che le linee guida ed i regolamenti emanati sono molto diversi tra loro, ma nel complesso hanno sempre in comune la caratteristica di definire cosa si intende (genericamente) per partecipata ed i principi per il trasferimento dell'adempimento di un compito pubblico.

11. Gestione per obiettivi

In merito a tale aspetto, si condivide il principio proposto dalla Commissione che prevede l'elaborazione, da parte del Municipio, di un rapporto di strategia di partecipazione contenente gli obiettivi di gestione delle partecipate da sottoporre al Consiglio Comunale. Al fine di garantire la concorrenzialità delle entità partecipate si ritiene opportuno che nel suddetto rapporto non vengano però inseriti elementi sensibili che possano avvantaggiare in qualsivoglia modo le società concorrenti. Si ritiene inoltre che lo stesso debba essere sottoposto per discussione, conformemente a quanto accade già oggi ad esempio per il piano finanziario.

12. Gestione dei rischi

Tale punto è poco chiaro. Vanno dapprima definite le questioni che si intendono regolamentare con l'espressione "gestione dei rischi".

13. Approvazione di preventivi/consuntivi e armonizzazione di statuti e mandati di prestazione

Giusta l'art. 152 LOC, il Municipio presenta ogni anno al Consiglio Comunale il preventivo e il consuntivo del comune e delle aziende municipalizzate, il quale ne approva il contenuto (cfr. art. 13 LOC). Lo scrivente Municipio non condivide la proposta della Commissione che chiede l'introduzione di un'approvazione preventiva dei conti preventivi e consuntivi delle partecipate, ritenuto che una norma come quella proposta andrebbe oltre quanto sancito dalle suddette disposizioni, violando di conseguenza la legislazione superiore. Per quanto concerne l'armonizzazione degli statuti, dei mandati di prestazione e dei regolamenti delle varie partecipate, si evidenzia che tale disposizione pone non poche difficoltà. Una loro eventuale modifica deve rispettare precise regole e procedimenti. Si pensi in particolare alla modifica dello statuto di una società anonima, la quale presuppone una decisione dell'assemblea generale, organo a cui spetta esclusivamente tale competenza (cfr. 698 cpv. 2 cifra 1 CO). Nel caso di Consorzi di Comuni, la modifica di uno statuto consortile comporterebbe il coinvolgimento di numerosi attori oltre al rispetto di una determinata e precisa procedura formale (cfr. art. 7 e 10 della Legge sul consorzio dei Comuni), a cui vanno aggiunte le limitazioni di modifica stabilite dalla legge stessa.

14. Equa rappresentanza

Si condivide il principio proposto della Commissione circa il favoreggiamento di un'equa ripartizione dei sessi all'interno degli organi dirigenziali, la quale ricalca in sostanza la scelta operata anche da altre Città e Cantoni svizzeri esaminati. In particolare la direttiva della Città di Bienne fissa fra le esigenze richieste a titolo di condizioni preliminari indispensabili per gli organi dirigenziali supremi, la necessità di una rappresentazione appropriata dei sessi e delle lingue ufficiali.

Tale concetto viene ribadito e precisato nell'appendice 1, definendo le esigenze richieste per l'organo nel suo insieme e stabilendo che la struttura sia equilibrata per ciò che concerne l'età, la lingua ed i sessi. Anche il Comune di Olten va in questa direzione, disponendo che al CDA dovrebbero appartenere membri sia di sesso femminile che maschile. Il Canton Lucerna si limita invece ad indicare che per le scelte degli organi di gestione strategici, l'Esecutivo deve tendere ad una composizione adeguata all'organizzazione. In collaborazione con l'organo di gestione strategica, esso stabilisce dunque un profilo di requisiti. Tale disposizione dovrà comunque essere formulata a titolo di orientamento.

15. Struttura dei gremi dirigenziali

Per quanto concerne la scelta della struttura e del numero di membri di un organo dirigenziale di una partecipata da parte dell'Esecutivo, va ricordato che tale disposto pone alcuni problemi, in quanto la fissazione di tali elementi avviene all'interno degli statuti (consortili), la cui modifica richiede peraltro il rispetto di determinate condizioni e procedure. A questo vanno aggiunte le difficoltà poste dal Codice delle obbligazioni per quanto concerne le società private, si pensi in particolare alla regolamentazione inerente la ripartizione delle competenze fra gli organi di una società anonima ed in particolare alle competenze esclusive attribuite all'assemblea generale e le altre limitazioni contenute nella legge stessa, come osservato al punto 1 del presente scritto. Si condivide invece quanto espresso dalla Commissione in merito alla rappresentatività politica. L'appartenenza o la struttura politica delle Città o dei Cantoni non giocano infatti, a livello svizzero, alcun ruolo negli esempi esaminati; la scelta dei membri e della struttura dei gremi deve fondarsi esclusivamente su criteri oggettivi, qualitativi e professionali. Si ritiene comunque opportuna la decisione operata da diverse Città e Cantoni svizzeri di fissare un limite per quanto concerne l'età dei membri.

16. Norma transitoria



L'immediata applicabilità della normativa alle nuove entità non pone alcun problema. Diversa è la situazione circa la praticabilità di quanto proposto in merito al periodo di transizione per l'adattamento al regolamento delle altre partecipate. A tal proposito si tiene ad evidenziare che per le SA la soluzione proposta comporterebbe una modifica statutaria, la quale richiederebbe, per la sua validità, una decisione dell'assemblea generale e l'adozione della modifica mediante atto pubblico, rispettivamente, per i consorzi di Comuni s'imporrebbe il rispetto della procedura formale prescritta dalla legge sul consorzio dei Comuni, la quale coinvolge numerosi attori, non solo a livello comunale.

A fronte di quanto sopra, l'Esecutivo invita codesto lodevole consesso ad accogliere la mozione nel senso dei considerandi sopra esposti.


Le presenti osservazioni evadono anche l'interrogazione no. 932 intitolata "la Governance perduta" del 23 novembre 2017.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

Avv. M. Borradori R. Bregy



Ris. Mun. 26/04/2018